

## Tribunale di Venezia

### Ricorso ex art. 12 bis l. 27 gennaio 2012, n. 3

I signori GIUSEPPE MATTIAZZO (nato a Milano il 6 gennaio 1963, residente [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale MTT GPP 63A06 F205C) e FRANCESCO MATTIAZZO (nato a Venezia il 22 giugno 1966, residente [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale MTT FNC 66H22 L736N), rappresentati e difesi, per procura in calce al presente atto ex art. 83<sup>3</sup> c.p.c., dagli avvocati Roberto Craveia (codice fiscale CRV RRT 58S28 A280O, pec roberto.craveia@como.pecavvocati.it) e Francesco Mercurio (codice fiscale MRC FNC 56S22 L840K, pec francesco.mercurio@venezia.pecavvocati.it), domiciliati presso il secondo, a Venezia, Viale Ancona n. 17, espongono quanto segue:

- con separate istanze, Giuseppe e Francesco Mattiazzo hanno chiesto all'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia la nomina di un Gestore ai fini della composizione della loro crisi da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6<sup>2</sup>, lett. a), l. 27 gennaio 2012, n. 3);
- con provvedimenti del 23 aprile e del 21 ottobre 2020, è stato nominato Gestore il Dott. Ugo Campaner, che ha accettato l'incarico;
- svolte le dovute indagini, sentiti i debitori e tenute alcune riunioni con loro e con i loro difensori, il Professionista ha consegnato la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3-bis, l. 3/2012, che si produce,
- i ricorrenti, quali debitori in istato di crisi da sovraindebitamento, intendono avvalersi della procedura di composizione della crisi per proporre ai propri creditori un piano del consumatore.



### **SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA "CONGIUNTA"**

I debiti dei signori Mattiazzo si fondano nella grande maggioranza sui medesimi titoli: i debitori hanno prestato fideiussione ad alcune banche che hanno nel tempo sovravenuto le società di famiglia, il cui successivo dissesto ha provocato l'escussione di tali garanzie.

Inoltre, i beni immobili messi a disposizione dei creditori sono in comunione *pro indiviso*

tra i fratelli Mattiazzo, così che l'unicità della procedura consentirà una liquidazione dei beni assai più agevole di quella che potrebbe essere fatta in due distinte procedure (fermo che, naturalmente, le masse attive e quelle passive andranno tenute distinte). Da ultimo, l'art. 66 del CCII, d'imminente entrata in vigore, dispone: «I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi *o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*».

Con la recentissima introduzione dell'art. 7-*bis* della l. 3/2012, il legislatore ha sostanzialmente anticipato l'entrata in vigore della composizione unitaria delle crisi da sovraindebitamento familiari, ammissibile allorché il sovraindebitamento abbia un'origine comune, com'è appunto nel caso di specie.

θ

### **SULL'AMMISSIBILITÀ DEI DEBITORI ALLA PROCEDURA**

Nel caso di specie sussistono i presupposti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità ai benefici di cui alla l. 3/2012. Infatti:

- a. i fratelli Giuseppe e Francesco Mattiazzo si trovano in una situazione di sovraindebitamento *ex art. 6<sup>2</sup>, lett. a), l. 3/2012*, ossia in una «*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*»;
- b. essi non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della l. 3/2012, non essendo - tra l'altro - imprenditori commerciali;
- c. i fratelli Mattiazzo non hanno mai fatto ricorso ai procedimenti di cui al Capo I della medesima legge;
- d. i debitori si sono impegnati, personalmente e con l'assistenza dei sottoscritti difensori, nel fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC nominato per la ricostruzione della loro situazione economica e patrimoniale.

Giuseppe e Francesco Mattiazzo, pur se attualmente occupati, si trovano in istato di sovraindebitamento, per aver patito gli effetti negativi della crisi delle società di famiglia, a favore delle cui banche finanziatrici avevano prestato fideiussione (ed avevano inoltre contratto un mutuo *personale*, per consentire alle banche medesime di *rientrare*

dei propri crediti verso le società, novandoli in capo ai fratelli Mattiazzo - e alla madre, allora ancora in vita - e munendoli di garanzia ipotecaria).

Com'è noto, la giurisprudenza afferma che il sovraindebitamento provocato da una simile situazione può essere risolto mediante un piano del consumatore.

θ

### **CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NEL CONTRARRE LE OBBLIGAZIONI**

Come già accennato sopra, le condizioni di estrema difficoltà in cui attualmente versano i fratelli Mattiazzo dipendono dal rilascio di fidejussioni che diversi istituti bancari hanno chiesto al fine di garantire i finanziamenti che sono stati erogati alle società delle quali Giuseppe e Francesco Mattiazzo erano soci e/o nelle quali ricoprivano il ruolo di amministratori.

Essi hanno sempre svolto attività autonome.

Giuseppe Mattiazzo era socio ed amministratore unico di 4M s.r.l., con sede a Venezia, costituita negli anni '90 ed operante nel settore dell'organizzazione di viaggi ed eventi.

Francesco Mattiazzo era amministratore unico di Limousine & Coach Company s.r.l., con sede a Milano, costituita nel 2012 ed operante nel settore del trasporto di persone (con pullman e auto) – della quale deteneva anche una quota di minoranza del capitale (socio di maggioranza era S.T.T. s.r.l.) – nonché di Italian Global System s.r.l., avente oggetto analogo a quello di Limousine & Coach Company.

Nel corso degli anni, per poter aver accesso al credito da parte bancario, è stato necessario che i signori Mattiazzo rilasciassero delle fidejussioni personali (Giuseppe per 4M s.r.l., Francesco per Limousine & Coach Company s.r.l., Italian Global System s.r.l. e Società Turismo, Trasporti s.r.l. e Italy Open Tour s.r.l.).

E poiché la maggior parte del patrimonio che costituiva la garanzia reale era di proprietà indivisa tra i due fratelli – trattandosi di patrimonio di famiglia in gran parte derivante dalla successione dei genitori – le banche pretendevano il rilascio di fidejussioni personali da parte di entrambi i fratelli, anche se esse andavano a garantire il credito erogato in favore di una sola delle società, separatamente amministrate.

Nel momento in cui Limousine & Coach Company s.r.l., nel corso del 2013, ha manifestato una seria tensione finanziaria, le banche hanno iniziato a chiedere il rientro

dall'esposizione debitoria anche a 4M s.r.l., vista la sovrapposizione delle garanzie reali sul medesimo patrimonio in proprietà indivisa.

Tale situazione ha inevitabilmente comportato una tensione finanziaria anche per 4M s.r.l., che non è più stata in grado di far fronte regolarmente ai propri debiti nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali.

Limousine & Coach Company ha tentato invano di risolvere la propria crisi mediante l'accesso al concordato preventivo, poiché l'affitto di ramo d'azienda, necessario a consentire alla società di presentare la proposta concordataria, non ha avuto gli esiti sperati e l'azienda è stata retrocessa.

A Limousine & Coach Company non è rimasto altra via quindi che presentare *in proprio* istanza di fallimento, così dichiarato dal Tribunale di Milano nell'ottobre del 2015.

La stessa sorte è toccata a S.T.T. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 26 novembre 2015, a Italian Global System s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 23 maggio 2017, ed a Italy Open Tour.

A ciò s'aggiunga che 4M s.r.l. vantava importanti crediti nei confronti sia di Limousine & Coach Company, sia di S.T.T., crediti che sono stati integralmente svalutati in seguito al fallimento dei debitori.

Quando le difficoltà finanziarie hanno iniziato a manifestarsi seriamente, diverse volte i signori Mattiazzo hanno chiesto agli istituti di credito di poter scindere le posizioni fidejussorie al fine di evitare che le due società dovessero subire l'una le difficoltà dell'altra, ma senza successo.

Va considerata poi la vicenda di Expo Venice S.p.A., nella quale 4M s.r.l. partecipava per il 24% <sup>1</sup>.

Questa società era stata costituita nel 2003 allo scopo di gestire gli eventi fieristici nella città di Venezia. Nel corso degli anni, la sua attività s'è diversificata in distinti rami d'azienda: (a) l'organizzazione di eventi fieristici, in particolar modo l'allestimento del padiglione *Aquae*, quale evento collegato ad EXPO Milano 2015; (b) l'attività di *call center* per eventi e manifestazioni e (c) la gestione di agenzia di viaggio, comunicazione ed organizzazione di eventi e congressi.

---

<sup>1</sup> Di Expo Venice facevano parte, tra gli altri, Veneto Sviluppo S.p.A. e Verona Fiere S.p.A., socio di maggioranza relativa essendone Consormare s.r.l.

Il signor Giuseppe Mattiazzo ne era consigliere d'amministrazione e, negli ultimi mesi prima del fallimento, ne è stato amministratore unico.

Dopo il manifestarsi dei primi segnali di crisi, 4M s.r.l. aveva affittato ad Expo Venice S.p.A. il ramo d'azienda relativo all'organizzazione di eventi e congressi (denominato "Oltrex").

Purtroppo, la manifestazione *Aquae* non ha avuto gli esiti sperati in termini di successo presso il pubblico, e di conseguenza, in termini economici. Ai notevoli investimenti effettuati per l'allestimento del padiglione *Aquae*, non è stato possibile far fronte con i risultati economici dell'attività, e ciò ha condotto ad un'inevitabile crisi.

La società, negli anni 2015 e 2016, di compiuto alcuni tentativi di soluzione, dapprima mediante la ricerca di nuovi investitori nel capitale, quindi attraverso la stipulazione di contratti di affitto dei rami d'azienda, ma nessuna delle soluzioni tentate è risultata risolutiva. Nelle more, il proprietario del Padiglione *Aquae* aveva dapprima ottenuto lo sfratto per morosità (la società aveva quindi perso la disponibilità dell'immobile destinato all'attività fieristica) e successivamente ha presentato istanza di fallimento.

Anche in questa evenienza, le banche, che avevano finanziato Expo Venice S.p.A., in seguito all'intervenuto fallimento della società hanno escusso le fidejussioni personali che erano state rilasciate dall'amministratore Giuseppe Mattiazzo.

Il fallimento di Expo Venice S.p.A. – dichiarato nel dicembre 2017 – ha fatto definitivamente naufragare la possibilità, per 4M s.r.l., di cedere il ramo d'azienda "Oltrex". A fronte quindi dell'impossibilità di risollevarne l'esposizione debitoria nei confronti delle banche, su iniziativa di BCC di Marcon 4M s.r.l. è stata dichiarata fallita nel 2016.

Le obbligazioni dalle quali sono originati i debiti che hanno condotto all'attuale situazione di sovraindebitamento sono state peraltro assunte in maniera diligente.

I signori Mattiazzo, nella loro qualità di amministratori rispettivamente di 4M s.r.l., Expo Venice S.p.A., Limousine & Coach Company s.r.l., S.T.T. s.r.l. ed Italian Global System s.r.l., hanno chiesto ed ottenuto da varie banche l'accesso al credito, come normalmente avviene nell'esercizio dell'attività imprenditoriale al fine di disporre di liquidità.

Le banche hanno ritenuto che il *patrimonio responsabile* fosse adeguato a garantire i crediti

erogati, pertanto non si può ravvisare alcun tipo di negligenza nei debitori ora sovraindebitati, che si sono affidati alle valutazioni compiute dalle banche creditrici.

Vero è che gli istituti finanziari hanno, nel corso degli anni, spesso attivato e/o potenziato le garanzie prestate sulla base dello stesso patrimonio che già costituiva garanzia reale di precedenti crediti, tuttavia i signori Mattiazzo non hanno mai nascosto alcunché alle banche, che hanno sempre ritenuto tale patrimonio come sufficiente a garantire i crediti di volta in volta erogati.

Va peraltro sottolineato che nel corso degli anni gli immobili di proprietà dei debitori hanno subito la svalutazione che notoriamente ha colpito il settore immobiliare e ciò ha ovviamente diminuito le garanzie reali a disposizione degli enti finanziatori.

θ

### **RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Come già anticipato, le ragioni dell'incapacità di adempiere le proprie obbligazioni sono da attribuire alla crisi che ha colpito le attività commerciali esercitate dalle società nelle quali i fratelli Mattiazzo prestavano la propria opera e che ha prodotto effetti spesso concatenati tra loro: le difficoltà manifestate da Limousine & Coach Company, da un lato, e da Expo Venice, dall'altro, hanno avuto ripercussioni su 4M, che pertanto, a sua volta, non è riuscita a rientrare della propria esposizione nei confronti delle banche.

Ne consegue che sicuramente l'attuale sovraindebitamento non può essere imputato a sprechi e sperperi di risorse, né gravemente colposi, né tantomeno dolosi, da parte dei signori Mattiazzo, i quali hanno soltanto cercato, in base alle proprie possibilità, di far sì che le attività commerciali che amministravano proseguissero.

Pertanto, tutt'al più, può addebitarsi loro soltanto un'errata valutazione dei rischi d'impresa, stante l'assenza di qualsivoglia operazione anomala tendente a distrarre liquidità a loro favore.

Anzi, a dimostrare la buona fede dei debitori, contribuisce la circostanza che la condotta delle banche è stata conforme a quella - certamente nota - prassi secondo la quale, quando le società di capitali che accedono a finanziamenti non siano sufficientemente patrimonializzate, vengono richieste garanzie personali da parte dei soci.

Va quindi sottolineato che, se è vero, da un lato, che le società delle quali si tratta avevano, ovviamente, bisogno di liquidità per esercitare la propria attività, è altrettanto vero che i signori Mattiazzo non potevano far altro che prestare garanzie personali affinché la predetta liquidità venisse erogata.

I fratelli Mattiazzo, in sostanza, non avevano alternative al prestare fideiussione a favore delle banche al fine di permettere alle società loro riconducibili di proseguire nelle proprie attività, dal che deriva che non è possibile ravvisare alcuna condotta che impinga nella previsione dell'art. 7<sup>2</sup>, lett. *d-ter*), l. 3/2012.

La condotta delle banche finanziatrici, del resto, appare esentare da colpa nell'assunzione delle obbligazioni, considerato che i debitori sovraindebitati non avevano alcun motivo di dubitare delle valutazioni circa il loro merito creditizio operata dalle banche, creditrici qualificate, valutazioni sulle quali essi hanno legittimamente fatto affidamento <sup>2</sup>.

θ

## **SOLVIBILITÀ DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Si segnalano i seguenti eventi, verificatisi negli ultimi cinque anni ed aventi un riflesso sulla solvibilità dei debitori.

### **1) Decreti ingiuntivi**

In forza delle fideiussioni personali prestate a garanzia di prestiti e finanziamenti concessi in favore di società poi fallite, sono stati notificati ai debitori i seguenti decreti ingiuntivi dalle banche garante:

- **DoBank S.p.A. (Unicredit S.p.A.)** - decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia n. 2427/2015 del 7 settembre 2015 per 402.982,62 € oltre a interessi e spese, in virtù del quale è stata iscritta ipoteca giudiziale sugli immobili di cui al § 1.1 della Relazione *ex art.* 9, comma 3-*bis*, l. 27 gennaio 2012, n. 3, allegata;
- **Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.** - decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia n. 930/2016 dell'11 aprile 2016 per 260.886,76 € oltre a interessi e spese, in forza del quale è stata iscritta ipoteca giudiziale sugli immobili di cui al §

---

<sup>2</sup> Cfr. Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in *Il Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 21031; Trib. Rimini, 1° marzo 2019, *ivi*, 21482.

1.1 della Relazione.

## **2) Pignoramento immobiliare**

Come più compiutamente esposto al § 1.2.2 della Relazione, il 9 marzo 2016 Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia soc. coop. (ora **Banca della Marca soc. coop.**) ha notificato un precetto di pagamento del proprio credito residuo pari a 1.116.824,00 € in linea capitale, oltre a interessi e spese, ed il 1° luglio successivo ha eseguito il pignoramento immobiliare su tutti i beni già gravati da ipoteca volontaria. Nel processo esecutivo così introdotto (n. 425 R.G.E. 2016 del Tribunale di Venezia) sono intervenuti i seguenti creditori:

- la stessa Banca della Marca per l'ulteriore debito di 417.411,93 € in relazione ad un altro mutuo fondiario stipulato nel 2009;
- Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A. per 260.886,76 € in via privilegiata ipotecaria;
- DoBank S.p.A. (Unicredit S.p.A.) per 402.982,62 € in via privilegiata ipotecaria.

Il perito incaricato dal Giudice dell'esecuzione, nel 2018, ha stimato il valore complessivo degli immobili pignorati (suddivisi in sei lotti) in 666.000,00 € se occupato o 771.300 € se libero.

Il processo esecutivo è stato poi sospeso, sempre nel 2018, in attesa della definizione del procedimento penale a carico del signor Giuseppe Mattiazzo nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro per equivalente dei beni già oggetto del pignoramento.

Da quanto esposto, i ricorrenti sono titolari di un patrimonio insufficiente a far fronte ai loro debiti.

θ

## **LA PROPOSTA E IL PIANO**

Per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione e, in generale, delle norme di legge, i ricorrenti mettono a disposizione dei creditori:

- l'intero loro patrimonio immobiliare (ad eccezione, *ex art. 14-ter l. 3/2012*, della residenza familiare segregata, da Giuseppe Mattiazzo e dalla moglie, in fondo patrimoniale con atti 2 ottobre 1998, n. 102.959 Rep. Notaio Maria Luisa Semi di Venezia, 13 giugno 2001, n. 107.856 e 13 gennaio 2010, n. 118.092 Rep. dello stesso Notaio);

- 20.000 €, che saranno versati [REDACTED] a beneficio dei creditori del marito Giuseppe Mattiazzo entro venti mesi dall'omologazione del piano del consumatore, alla condizione essenziale della definitività del decreto di cui all'art. 12-*bis* l. 3/2012 <sup>3</sup>;
- 10.000 €, che saranno versati [REDACTED] a beneficio dei creditori del marito Francesco Mattiazzo entro venti mesi dall'omologazione del piano del consumatore, alla condizione essenziale della definitività del decreto di cui all'art. 12-*bis* l. 3/2012 <sup>3</sup>;

Il piano si basa, dunque, essenzialmente sulla valorizzazione degli immobili, alla luce del loro valore e delle possibili vicende esecutive che li potrebbero ancora interessare. Come esposto nella Relazione, gli immobili siti in Venezia Mestre, via Fogazzaro, sono stati sottoposti alla misura cautelare penale del sequestro preventivo per equivalente, in ragione dell'imputazione a carico del signor Giuseppe Mattiazzo per mancato versamento di ritenute fiscali e IVA.

Il sequestro, ridotto in séguito all'assoluzione dal reato di mancato versamento di ritenute fiscali, è stato convertito in confisca per equivalente in virtù di sentenza penale di condanna per [REDACTED] emessa dal Tribunale di Venezia, ma impugnata (il procedimento è tuttora pendente).

Si tratta quindi di un provvedimento ancora provvisorio, e gli immobili potrebbero essere svincolati dalla misura penale ove l'impugnazione venisse accolta ed il signor Giuseppe Mattiazzo fosse assolto.

Precisiamo quanto segue:

- il sequestro *per equivalente* è stato trascritto nei registri immobiliari il 22 ottobre 2015;
- il pignoramento che ha dato inizio al processo esecutivo n. 425 R.G.E. 2016 è stato trascritto il 25 agosto 2016;

pertanto, ove il signor Giuseppe Mattiazzo non venisse assolto, la conversione in confisca del sequestro *prior in tempore* farebbe sì che i beni venissero acquisiti dall'Erario a soddisfacimento dei propri crediti (contemplati nel piano, naturalmente). Se invece egli

---

<sup>3</sup> La conferente sottoscrive il presente ricorso al solo fine di confermare la messa a disposizione della somma.

venisse assolto, i beni “rientrerebbero” nel *patrimonio responsabile* nei confronti dei creditori, con le relative cause di prelazione.

Nell’uno e nell’altro caso, peraltro, si attuerebbe il soddisfacimento (totale o parziale) di alcuni creditori, il che rientra nella funzione del piano.

Il processo penale all’esito del quale si conoscerà la *destinazione* dei beni di via Fogazzaro è in attesa della fissazione dell’udienza davanti alla Corte di cassazione e dovrebbe essere celebrato tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, in data, quindi, che deve ritenersi anteriore alla sperata omologazione del piano, in considerazione della previsione di cui all’art. 12-*bis*, comma 6, l. 3/2012 e dell’*id quod plerumque accidit*.

La destinazione dei beni di via Fogazzaro all’uno o all’altro creditore, comunque, non incide sull’omologabilità del piano, atteso che quella destinazione seguirà in base alla legge, modificandosi soltanto la percentuale di soddisfacimento dei creditori che vantano diritti di prelazione sulla quota di quei beni dei quali è ora titolare il signor Giuseppe Mattiazzo.

Gli importi di 20.000,00 e di 10.000,00 €, che saranno messi a disposizione dei creditori, in un arco temporale ragionevolmente breve, [REDACTED] in quanto *finanza esterna* liberamente destinabile, andranno a beneficio dei creditori diversi dagli ipotecari così che, seguendo i gradi di prelazione, saranno attribuiti all’Erario.

Si tratta d’un beneficio proprio soltanto della soluzione della crisi derivante dall’omologazione del piano del consumatore, beneficio che si perderebbe in qualsiasi alternativa, la quale risulterebbe quindi meno conveniente, per i creditori, di quella che viene proposta qui.

Si tenga conto anche di ciò, che:

- il signor Giuseppe Mattiazzo ha un reddito (da lavoro dipendente) di circa 900,00 € mensili <sup>4</sup> e
- il signor Francesco Mattiazzo ha un reddito (da lavoro dipendente e assimilato) di circa 2.100 € mensili,

il che esclude che anche soltanto una piccola percentuale di tale reddito possa andare

---

<sup>4</sup> Le buste paga che produciamo espongono importi inferiori (anche di molto), in quanto il lavoratore è stato messo in cassa integrazione a causa della crisi del turismo provocata dalla pandemia.

a beneficio dei creditori.

θ

L'ordinato svolgimento della procedura e l'esecuzione del piano che venisse omologato sarebbero corroborati dal provvedimento previsto dall'art. 10<sup>2</sup>, lett. d), l. 3/2012, che quindi chiediamo venga emesso, apparendo impensabile che il processo esecutivo (ora sospeso, ma destinato a riattivarsi appena pubblicata la sentenza che definirà il processo penale contro il signor Giuseppe Mattiazzo) possa proseguire parallelamente al procedimento *ex* l. 3/2012, senza influire - in modo esiziale - su quest'ultimo.

θ

Il piano tiene conto di tutte le passività gravanti sui ricorrenti. L'analisi dell'esposizione debitoria si trova nella Relazione allegata, alla quale ci richiamiamo, limitandoci a trascriverne il prospetto riassuntivo <sup>5</sup>:

	<u>Giuseppe Mattiazzo</u>	<u>Francesco Mattiazzo</u>
Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop. *	351.820,00 €	351.820,00 €
BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	308.310,00 €	308.310,00 €
Unicredit S.p.A. *	261.542,50 €	261.542,50 €
Claris Factor S.p.A.	282.489,00 €	282.489,00 €
Intesa San Paolo S.p.A.	824.244,50 €	474.244,50 €
Banca Popolare dell'Alto Adige	108.103,50 €	108.103,50 €
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	455.640,00 €	455.640,00 €
BCC Pordenonese e Monsile soc. coop. *	230.491,50 €	230.491,50 €
Hypo Alpe-Adria Bank S.p.A.	248.282,50 €	248.282,50 €
Banco BPM S.p.A.	308.809,50 €	283.275,50 €
Unipol Banca S.p.A. *	184.099,00 €	184.099,00 €
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	51.747,50 €	51.747,50 €
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A. *	129.498,50 €	129.498,50 €
Unicredit Leasing S.p.A.	401.472,50 €	401.472,50 €
Sofim-Gefina S.p.A.		114.780,00 €
American Express	184.831,00 €	220.000,00 €
Agenzia delle Entrate - Riscossione *	1.572.962,41 €	1.368.866,17 €
<b>TOTALI</b>	<b>5.904.343,91 €</b>	<b>5.474.662,67 €</b>

(\*creditori ipotecari)

<sup>5</sup> Segnalando sin d'ora che alcune banche creditrici con ogni probabilità avranno ceduto il proprio credito ad imprese che acquistano i crediti deteriorati, com'è molto... di moda negli ultimi anni. Com'è noto, il creditore non è in grado di accertare l'avvenuta cessione, poiché quella fatta *ex* art. 58 TUB non segue le forme del codice civile, ma è oggetto di pubblicità "di massa" nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo sostanzialmente irrintracciabile (e con dizioni difficilmente interpretabili: p. es. «...tutti i crediti (...) di *Alfa* S.p.A. derivanti da contratti di mutuo ... concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016...e qualificati come attività finanziarie deteriorate», qualificazione già di per sé sostanzialmente arbitraria.

Con le risorse disponibili, la proposta che i ricorrenti sono in grado di formulare, dunque, prevede:

- ☞ il pagamento integrale delle spese di procedura e dei professionisti che assistono i ricorrenti;
- ☞ il pagamento al 60% circa del creditore ipotecario di primo grado (la percentuale è esposta al lordo dei costi stimati della procedura). La percentuale scenderebbe al 26% circa (sempre al lordo dei costi stimati della procedura, come illustrati nella Relazione *ex art. 9, comma 3-bis, l. 3/2012*) ove divenisse definitiva la confisca per equivalente del 50% intestato al signor Giuseppe Mattiazzo degli immobili di via Fogazzaro a Venezia Mestre;
- ☞ il pagamento all'1,27% circa del credito erariale verso Giuseppe Mattiazzo;
- ☞ il pagamento allo 0,73% circa del credito erariale verso Francesco Mattiazzo;

Il progetto di riparto è riassunto nello schema che segue:

Al pagamento dei creditori sarà provveduto nel corso del tempo in relazione agli incassi delle vendite immobiliari e dei versamenti che, nel termine proposto, verranno effettuati (████████████████████) così che si prevede che il soddisfacimento (pur modesto) dei creditori si completerà entro tre anni dall'omologazione.

Sulla convenienza del piano, giova sottolineare che soltanto in caso di omologazione i creditori beneficerebbero della *finanza esterna* apportata dalla famiglia dei debitori.

Lo stesso OCC ha ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente in ragione della predetta proposta, come da attestazione che si allega.

θ

Nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non omologare il piano proposto, sussisterebbero tutti i presupposti per far luogo alla liquidazione del patrimonio dei debitori (ovviamente, con eccezione dei beni e dei crediti di cui comma 6 dell'art. 14-*ter* l. 3/2012). Il presente ricorso e la Relazione sulla quale esso si fonda contengono tutti gli elementi e recano in allegato tutti i documenti previsti dal predetto art. 14-*bis*.



Esposto quanto sopra, si

c h i e d e

che sia aperta la procedura di piano del consumatore, con fissazione dell'udienza *ex*

art. 12-*bis*, l. 3/2012, chiedendo sin d'ora l'omologazione del piano medesimo.

In via subordinata, per il caso in cui il Giudice non ritenesse di omologare il piano, si chiede farsi luogo alla liquidazione del patrimonio.

Si chiede altresì che, per i motivi indicati sopra, sia disposta, in base all'appena citato art. 12-*bis*, la sospensione del processo esecutivo immobiliare n. 425 R.G.E. 2016 del Tribunale di Venezia sino alla definitività del decreto di omologazione.

Si producono i seguenti documenti:

- a. relazione particolareggiata e suoi allegati;
- b. buste paga Francesco Mattiazzo;
- c. buste paga Giuseppe Mattiazzo;
- d. contratto di lavoro Francesco Mattiazzo;
- e. contratto di lavoro Giuseppe Mattiazzo;
- f. dichiarazione dei redditi 2017 Francesco Mattiazzo;
- g. dichiarazione dei redditi 2018 Francesco Mattiazzo;
- h. dichiarazione dei redditi 2019 Francesco Mattiazzo;
- i. dichiarazione dei redditi 2017 Giuseppe Mattiazzo;
- j. dichiarazione dei redditi 2018 Giuseppe Mattiazzo;
- k. dichiarazione dei redditi 2019 Giuseppe Mattiazzo;
- l. elenco spese famiglia Francesco Mattiazzo;
- m. elenco spese famiglia Giuseppe Mattiazzo;
- n. autocertificazione stato famiglia Francesco Mattiazzo;
- o. autocertificazione stato famiglia Giuseppe Mattiazzo;
- p. decreto di sequestro preventivo, 9/10 ottobre 2015;
- q. dispositivo sentenza 18 aprile 2018 e provvedimenti correlati per il dissequestro parziale;
- r. istanza di dissequestro, 7 maggio 2018;
- s. decreto del G.E. del Tribunale di Venezia, 20 aprile 2018;
- t. verbale di dissequestro, 14 giugno 2018;
- u. atto 2 ottobre 1998, n. 102.959 Rep. Notaio Maria Luisa Semi di Venezia;
- v. atto 13 giugno 2001, n. 107.856 Rep. Notaio Maria Luisa Semi di Venezia;
- w. atto 13 gennaio 2010, n. 118.092 Rep. Notaio Maria Luisa Semi di Venezia.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile.

Venezia, 26 luglio 2021

Giuseppe Mattiazzo

Francesco Mattiazzo



avv. Roberto Craveia



avv. Francesco Mercurio